



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 04/02/2025

IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE
“BILANCIO PARTECIPATIVO”

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. La presente Legge disciplina la gestione del Bilancio Partecipativo.
2. Il Bilancio Partecipativo rappresenta un istituto di partecipazione che, valorizzando le conoscenze dei bisogni diffuse sui territori, persegue la finalità di affidare direttamente ai cittadini la scelta della destinazione di una parte delle risorse pubbliche ed a promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza ai processi democratici, nonché a sostenere la sua capacità e attitudine associativa.

Art.2

(Fasi di funzionamento)

1. Il funzionamento del Bilancio Partecipativo si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Emanazione dell'avviso pubblico;
 - b. Presentazione dei progetti;
 - c. Valutazione tecnica dei progetti presentati;
 - d. votazione;
 - e. Esecuzione del progetto vincitore.

Art.3

(Avviso Pubblico)

1. L'avviso pubblico per la presentazione di progetti per il Bilancio Partecipativo è emanato con cadenza biennale;
2. L'avviso indica chiaramente ogni informazione utile alla partecipazione, fra cui inderogabilmente:
 - a. Lo stanziamento previsto per quell'edizione di Bilancio Partecipativo;
 - b. I termini, le scadenze e le forme di presentazione dei progetti;
 - c. I termini e le forme di votazione dei progetti;
 - d. I criteri e i termini di valutazione tecnica dei progetti.

Art.4

(Progetti)

1. Sono ammissibili al Bilancio Partecipativo progetti che rispondano ai seguenti criteri:
 - a. Sussistenza di un pubblico interesse;
 - b. Assenza di finalità di lucro;
 - c. Fattibilità tecnica;
 - d. Compatibilità con lo stanziamento indicato nell'avviso pubblico.



2. Hanno facoltà di presentare progetti:
 - a. Associazioni senza scopo di lucro legalmente riconosciute, con l'eccezione delle società segrete, attive da oltre ventiquattro mesi alla data di emanazione dell'avviso pubblico;
 - a. Gruppi informali composti da almeno 30 individui residenti in Territorio e maggiorenni, di cui almeno la metà cittadini sammarinesi;
 - b. Le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
 - c. Gruppi informali di almeno trenta individui composti da studenti delle scuole medie inferiori e/o superiori e/o del Centro di Formazione Professionale e/o dell'Università degli Studi, purché di età non inferiore ad anni quattordici e che la metà dei componenti del gruppo promotore abbia raggiunta la maggiore età.

Art.5

(Valutazione tecnica dei progetti)

1. I progetti per il Bilancio Partecipativo sono vagliati da una Commissione di valutazione tecnica;
2. La Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art.4, stima la durata presumibile dei lavori, nonché il rispetto di ogni norma relativa alla materia urbanistica e del decoro pubblico;
3. La Commissione effettua le suddette valutazioni confrontandosi con i presentatori dei progetti in incontri aperti al pubblico. Nel corso di questo confronto, possono essere apportate – con l'accordo dei presentatori – modifiche ai progetti;
4. Al termine della valutazione e dei confronti, la Commissione, con provvedimento motivato, dichiara un progetto:
 - a. Non idoneo, nel qual caso esso è escluso dalle successive fasi di selezione;
 - b. Idoneo, nel qual caso esso è ammesso alle successive fasi di selezione;
 - c. Parzialmente idoneo, nel quale caso la Commissione fissa un termine ai presentatori per la presentazione di modifiche o integrazioni al progetto, scaduto il quale la Commissione lo dichiara idoneo o non idoneo.
5. Il provvedimento motivato di cui al comma precedente è insindacabile.
6. Il Congresso di Stato, con proprio regolamento, stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione di valutazione tecnica nel rispetto dello spirito e della lettera della presente Legge.

Art.6

(Vaglio delle Giunte di Castello)

1. Terminata la fase di valutazione tecnica, i progetti dichiarati idonei vengono trasmessi alla Giunta (o alle Giunte) di Castello in cui si prevede la realizzazione di tali progetti;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. A.", is located in the bottom right corner of the page.



2. Entro tre settimane dalla trasmissione di cui al comma precedente, la Giunta (o le Giunte) di Castello interessata esprime un parere vincolante motivato circa la realizzazione dei progetti idonei;
3. In caso di parere negativo della Giunta interessata, il progetto – ancorché tecnicamente idoneo – è dichiarato inammissibile alla votazione.
4. Il parere della Giunta è insindacabile.

Art.7 *(Votazione)*

1. I progetti che hanno superato la selezione di cui agli artt. 5 e 6 sono sottoposti a votazione popolare.
2. Hanno diritto di voto tutti i residenti, cittadini e non cittadini, di età superiore ad anni sedici;
3. Hanno diritto di voto anche i soggetti che, pur non risiedendo a San Marino, sono iscritti all'Università degli Studi e domiciliati in Repubblica;
4. Il voto avviene in forma telematica. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Congresso di Stato disciplina tale modalità di votazione, improntandola a principi di trasparenza della procedura, economicità e semplicità d'uso. Il Congresso, nel Decreto Delegato, deve prevedere e disciplinare forme di voto assistito per i cittadini che non hanno possibilità di esercitare il voto telematico.

Art.8 *(proclamazione del vincitore)*

1. Il progetto che ottiene più voti nella votazione popolare è dichiarato vincitore con delibera del Congresso di Stato. I lavori di realizzazione del progetto devono cominciare, salvo motivate esigenze tecniche, non oltre 180 giorni dopo la proclamazione del vincitore;
2. In caso di pareggio fra due o più progetti, viene convocato entro due settimane un ballottaggio;
3. Qualora il costo di realizzazione previsto per il progetto vincitore lasci margine finanziario idoneo alla realizzazione di altri progetti, essi verranno finanziati per ordine di voti raggiunti fino all'esaurimento del fondo indicato nell'avviso pubblico. Tale valutazione spetta alla Commissione di valutazione tecnica.
4. Eventuali ulteriori residui finanziari sono trasferiti al capitolo di bilancio afferente alle successive edizioni del Bilancio Partecipativo.



Art.9
(Trasparenza)

1. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza e pubblicità di tutte le fasi del Bilancio Partecipativo, dall'avviso pubblico a regolari aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati, anche mediante i propri canali di comunicazione digitali;
2. Il Congresso di Stato, con cadenza annuale, riferisce al Consiglio sull'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo.

Art.10
(Copertura finanziaria)

1. Il Bilancio Partecipativo è finanziato con un contributo pubblico pari allo 0,15% delle entrate tributarie - al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti - e con il 10% delle confische giudiziarie incamerate nei due anni fiscali precedenti;
2. In fase di dichiarazione dei redditi, i contribuenti hanno facoltà di donare il 3xmille al Fondo per il Bilancio Partecipativo; eventuali donazioni e liberalità al Fondo per il Bilancio Partecipativo possono essere integralmente dedotte dall'imponibile in fase di dichiarazione dei redditi.
3. Tutte le somme di cui al presente articolo sono annualmente stanziare su apposito capitolo di bilancio denominato "*Fondo di dotazione per il finanziamento del Bilancio Partecipativo [anno fiscale]*".

Art.11
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

In Fede
Per il Gruppo RETE
Emanuele Santi